

TI_GERICHTE 17.2014.69 vom 10. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.69

FR: TI_GERICHTE 17.2014.69 du 10 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.69 del 10 marzo 2015

Regeste

Assoluzione dal reato di diffamazione per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di delitto istantaneo. L'operato dell'autore è limitato nel tempo. Il fatto che l'effetto del reato si mantenga per una certa durata non basta ad ammettere la sussistenza di un delitto permanente

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). In base all'art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso (“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (DTF inc. 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

E. 2

Nel giudizio impugnato il giudice della Pretura penale ha dapprima accertato che tanto la querela quanto l'azione penale sono tempestive. Ciò posto, con riferimento allo scritto dell'imputato pubblicato nel suo blog, l'istanza precedente ha rilevato che egli ha in parte affermato e in parte insinuato che l'accusatrice privata – quadro della polizia cantonale – ha abusivamente sfruttato la corrente elettrica pagata dal comune di _____ per illuminare il proprio piazzale e che tale situazione – che adempie i presupposti del reato di sottrazione di energia (art. 142 CP) – costituisce il risultato di un atto illecito perpetrato dal padre dell'accusatrice privata, commesso allorquando egli era sindaco del comune. Queste

affermazioni, ha proseguito il primo giudice, sono state fatte senza alcuna verifica da parte dell'imputato, ancorché ciò gli sarebbe stato possibile in quanto municipale del comune e quindi in grado di accedere alle fonti di informazione necessarie. Né le parole dell'imputato potrebbero essere qualificate come semplici manifestazioni di idee nell'ambito di un dibattito politico. Constatata l'intenzionalità dell'agire dell'imputato e non sussistendo la prova che egli sapesse di non dire il vero, l'istanza precedente ha ritenuto l'imputato colpevole di diffamazione, non ammettendolo alla prova della verità "non avendo l'imputato avuto nessuna valida ragione per ritenere che quanto da lui asserito fosse vero" (sentenza impugnata, pag. 8).

E. 3

L'appellante sostiene che, prima di avere avuto conoscenza del contenuto della lettera 17 novembre 2011 indirizzata dalle _____ al Procuratore pubblico nell'ambito dell'inchiesta, egli non poteva sapere a chi effettivamente appartenesse il lampione né in che modo fosse alimentato. Anche il fatto che il lampione si trovi sul fondo appartenente all'accusatrice privata e a suo marito non può essere considerato decisivo, non essendo "certo l'eccezione che infrastrutture pubbliche di illuminazione vengano installate su sedimi privati grazie ad accordi tra l'ente pubblico e il privato" (appello, pag. 4). Contrariamente a quanto affermato dal giudice della Pretura penale, inoltre, non è affatto semplice in casi del genere recuperare la documentazione in grado di determinare i rapporti di proprietà e ciò sia per il tempo trascorso dalla stipulazione di siffatti accordi sia per il fatto che questi ultimi potevano fondarsi sulla semplice consuetudine, senza essere formalizzati in un documento. L'appellante evidenzia inoltre la valenza pubblica della tematica legata al lampione, trattata a livello politico dall'autorità comunale, dovendosi "accertare se l'illuminazione di un'abitazione privata era o meno garantita dalla rete pubblica" (appello, pag. 5 consid. 5). Quanto al testo del 6 agosto 2009, che a suo dire "era consultabile sino al 22 gennaio 2010 al più tardi", si tratta di una "dichiarazione ironica e/o satirica e non riveste alcun carattere lesivo dell'onore" (appello, pag. 5 consid. 6). Essa si limita a riferire dell'esistenza di un contenzioso relativo al noto lampione, il quale si accende e si spegne contestualmente a quelli dell'illuminazione pubblica. Il testo riporta inoltre la posizione dei proprietari del fondo ove è ubicato il lampione, evidenzia l'incertezza della situazione e "lascia quindi evidentemente il beneficio del dubbio sulla questione relativa all'approvvigionamento elettrico del palo" (appello, pag. 5 in basso). Anche le frasi finali del testo sono da leggere sulla base di queste premesse. Infine, non vi è nel testo alcun riferimento diretto al padre dell'accusatrice privata, men che meno ad un atto illecito che questi avrebbe compiuto in veste di sindaco del comune. Neppure all'accusatrice privata viene rimproverata la commissione di reati penali. È peraltro a torto che l'istanza precedente non ha ammesso l'accusato alla prova della verità. Sulla scorta di queste ragioni l'appellante chiede di essere prosciolto dall'accusa di diffamazione.

E. 4

a) Giusta l'art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione occorre un'allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c). Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. L'art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini,

gesti o qualunque altro mezzo. b) Gli art. 173 segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l'onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; STF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii). Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, 6B_356/2008 dell'11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2013, vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza). "Terzo" ai sensi dell'art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 32). c) L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare "animus iniuriandi", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all'onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50). Il reato di diffamazione è in altri termini compiuto quando il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173, n. 11; Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6) mentre non è necessario che l'autore abbia voluto ferire la persona presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 49). d) L'art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio

se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1). e) Che le norme del diritto penale intese a proteggere l'onore si applichino anche ai blog è assodato (Sophie Ciola-Dutoit/Bertil Cottier , *Le droit de la personnalité à l'épreuve des blogs*, in *Medialex* 2008 pag. 75), trattandosi di forma scritta mediante la quale il reato di diffamazione o di calunnia può essere compiuto - si è già ricordato - al pari della forma verbale (art. 176 CP).

E. 5

In tema di prescrizione, l'art. 178 cpv. 1 CP stabilisce che per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni. Il cpv. 2 della medesima norma dispone che per l'estinzione del diritto di querela vale l'art. 31 CP, secondo cui il diritto di querela si estingue in tre mesi e tale termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato. Nel caso concreto la querela è tempestiva, la querelante avendo avuto conoscenza il 25 novembre 2009 dello scritto in questione e del suo autore (doc. 1 e 8 inc. MP) e avendo sporto querela il 22 gennaio 2010, vale a dire entro il termine di tre mesi. Maggiore approfondimento, per contro, necessita il quesito riguardante il termine di prescrizione dell'azione penale. Ancorché non sollevata con l'appello, la questione dev'essere esaminata d'ufficio in ogni stadio del procedimento (DTF 139 IV 64 consid. 1; Zurbrügg , in: *Basler Kommentar, Strafrecht I*, 2013, n. 61 vor Art. 97-101; Trechsel/Capus, in *Trechsel/Pieth (edit.), StGB Praxiskommentar*, 2013, n. 12 vor Art. 97).

E. 6

a) L'art. 98 CP prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato (lett. a); se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (lett. b); se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). Dal canto suo, l'art. 97 cpv. 3 CP stabilisce che se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. b) Il Pretore ha ritenuto che l'inizio della decorrenza del termine "non coincide con la pubblicazione del testo incriminato, ritenuto che, diversamente da quanto verrebbe stabilito per un normale organo di stampa cartaceo, una pubblicazione su internet è da parificare come un reato continuato, essendo consultabile da chiunque e in ogni momento (v. DTF 139 IV 1)". Nella fattispecie – ha soggiunto l'istanza precedente – "l'articolo in questione era visibile sino al 22 gennaio 2010 (evincibile dagli allegati alla querela dell'accusatrice privata), per cui la prescrizione è iniziata al più presto a decorrere da questa data (SJ 2001 II p. 181 e segg.)". c) È vero che Philippe Gilliéron nel proprio articolo intitolato "La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet" pubblicato nella SJ 2001 II pag. 181 ss. sostiene a pag. 189 che il termine di prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui non è più possibile accedere al sito internet preso in considerazione, dato che l'infrazione continua a dispiegare i propri effetti sin tanto che il sito è attivo. Ciò significa, prosegue quell'autore, che il termine di prescrizione può rivelarsi particolarmente lungo qualora il sito rimanga accessibile sull'arco di più anni. Sennonché l'opinione di Gilliéron , cui si è riferito il Pretore, non risulta condivisa dagli altri autori, i quali considerano i delitti contro l'onore dei reati istantanei ("Zustandsdelikte") e non dei reati permanenti ("Dauerdelikte"), con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione penale decorre dal compimento dell'infrazione: Riklin , in: *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 2013, n. 3 ad art. 178; Trechsel/Capus , in: *Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar*, 2013, n. 5 ad art. 98;

Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll (curatori), *Petit Commentaire Code pénal*, 2012, n. 2 ad art. 178; Zurbrügg , in: *Basler Kommentar, Strafrecht I*, 2013, n. 7 ad art. 98; Kolly , in: *Commentaire romand, Code pénal I*, 2009, n. 11 ad art. 98; Trechsel/Lieber , in *Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar*, 2013, n. 2 ad art. 178. d) Quanto alla sentenza del Tribunale federale menzionata dal Pretore (DTF 139 IV 1), in realtà l'Alta Corte si è limitata a riferire le considerazioni dei giudici cantonali nella sentenza impugnata, secondo i quali la violazione dell'art. 150 bis CP (norma concernente la fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice), alla stregua di un'offesa all'onore su internet, costituiva un delitto permanente e che pertanto alla questione della prescrizione era applicabile l'art. 98 lett. c CP (DTF 139 IV 5 consid. 2.2). Ma al di là di questo accenno a tale considerazione dei giudici cantonali, il Tribunale federale non ha effettuato alcuna valutazione propria sul tema, tanto più che la sentenza riguarda tutt'altra fattispecie. Per contro, lo stesso Tribunale federale ha espressamente ricordato nella sentenza 6B_67/2007 del 2 giugno 2007 consid. 4.2 che la giurisprudenza non ritiene il reato di diffamazione un delitto permanente e ha sottolineato che la circostanza secondo cui l'effetto del reato si mantiene per una certa durata non basta ad ammettere la sussistenza di un delitto permanente. Si è confrontati, ha proseguito il Tribunale federale, con un delitto istantaneo, in cui l'operato dell'autore è limitato nel tempo mentre perdura una situazione illecita, come avviene in caso di diffamazione mediante prodotti stampati. La prescrizione inizia pertanto a decorrere anche in caso di diffamazioni mediante materiale stampato con la pubblicazione dell'opera. e) In simili circostanze, non vi è motivo per questa Corte per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che non solo in caso di diffamazione via internet ma anche mediante pubblicazioni cartacee, lo scritto in questione è accessibile a chi consulta l'opera anche dopo la sua stesura. E nondimeno, si è detto, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina nettamente maggioritaria ritengono che il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'azione.

E. 7

L'intervenuto definitivo impedimento a procedere costituito dalla prescrizione dell'azione penale comporta l'impossibilità di entrare nel merito dell'appello e la necessità di abbandonare il procedimento penale nei confronti dell'appellante (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP e, in via analogica, art. 329 cpv. 4 CPP; Schmid , *Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar*, ad art. 403 n. 6 e 7), ciò che, ai sensi dell'art. 320 cpv. 4 CPP, comporta il suo proscioglimento. Gli oneri processuali di primo grado e di secondo grado sono posti a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, art. 329 cpv. 4, 398 e segg. CPP, 97, 98, 173, 178 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 e segg. CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.